

*Repubblica italiana**La Corte dei conti**Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo*

composta dai Magistrati:

Stefano SIRAGUSA	Presidente
Giovanni GUIDA	Consigliere (relatore)
Ilio CICERI	Consigliere
Bruno LOMAZZI	Referendario
Matteo SANTUCCI	Referendario
Andrea DI RENZO	Referendario
Chiara GRASSI	Referendario

nella Camera di consiglio dell'8 novembre 2023, in riferimento ai rendiconti degli esercizi 2021 e 2022 del Comune di **San Valentino in Abruzzo Citeriore (PE)**, ha assunto la seguente

**DELIBERAZIONE**

visto l'articolo 100, secondo comma, della Costituzione;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni;

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante approvazione del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (Tuel) e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la legge 5 giugno 2003, n. 131 recante "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3";

visto l'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006) e successive modificazioni, che fa obbligo agli Organi di revisione degli Enti locali di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti specifiche relazioni in ordine ai bilanci preventivi e ai rendiconti degli enti;

visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro

*organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*", come modificato e integrato dal decreto legislativo del 10 agosto 2014, n. 126;

visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149;

visto l'articolo 148-*bis* del Tuel come introdotto dal decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213;

visto il decreto legislativo del 19 agosto 2016, n. 175 recante *"Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica"*;

visto il *"Regolamento concernente l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti"* approvato con deliberazione delle Sezioni riunite del 16 giugno 2000, n. 14, e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti dell'8 luglio 2022, n. 10/SEZAUT/2022/INPR, che approva le linee guida e il relativo questionario per gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali, per l'attuazione dell'art. 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Rendiconto della gestione 2021;

vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti del 16 maggio 2023, n. 8/SEZAUT/2023/INPR, che approva le linee guida e il relativo questionario per gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali, per l'attuazione dell'art. 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Rendiconto della gestione 2022;

vista la deliberazione n. 13/2023/INPR, del 25 gennaio 2023, con la quale la Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo ha approvato il Programma di controllo per l'anno 2023;

vista la ripartizione tra i Magistrati delle funzioni di competenza della Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo, definita con decreto del Presidente del 1° febbraio 2023, n. 1, come integrato dal decreto 6 febbraio 2023, n. 2 e dal decreto del 1° marzo 2023;

vista l'ordinanza del 6 novembre 2023, n. 43, con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna Camera di consiglio;

udito il relatore, Consigliere Giovanni GUIDA;

#### **FATTO**

La Sezione, nell'ambito della propria attività di controllo, ha preso in esame il questionario e la relazione dell'Organo di revisione sui rendiconti 2021 e 2022 del Comune di San Valentino in Abruzzo Citeriore (di 1.905 abitanti) acquisiti mediante il sistema applicativo Con.Te., rispettivamente, in data 2 dicembre 2022, protocollo n. 4735 e in data 21 settembre 2023, protocollo n. 3656.

L' Organo di revisione, nelle apposite relazioni, ha certificato di non aver rilevato gravi irregolarità e di non aver suggerito, di conseguenza, misure correttive da adottare. Il

Magistrato istruttore ha, comunque, ritenuto opportuno sottoporre ad analisi la gestione finanziaria dell'Ente al fine di verificare la presenza di eventuali fattori di criticità, con particolare riguardo agli equilibri di bilancio, all'andamento dei residui e dell'esposizione debitoria, alla gestione della liquidità e all'andamento del risultato di amministrazione. Sono stati inoltre verificati i rapporti con gli organismi partecipati in ragione degli adempimenti ed obblighi previsti dal legislatore e dei rilevanti riflessi finanziari che possono avere sul bilancio dell'Ente, anche nella prospettiva di consolidamento dei conti.

Tutti questi aspetti, infatti, nell'organica complessa interazione fra attività gestionali e contabilità generale devono garantirne, in modo strutturale, l'equilibrio di bilancio e la sana gestione finanziaria.

## **DIRITTO**

**1.** La Corte dei conti è «*il giudice naturale delle controversie nelle "materie" di contabilità pubblica, per le quali l'afferenza al suo ambito di cognizione si determina sulla base di due elementi: quello della natura pubblica dell'ente (Stato, Regioni, altri enti locali e amministrazione pubblica in genere, oggi individuabili in modo economico-funzionale, tramite i criteri forniti dal SEC 2010) e nell'elemento oggettivo che riguarda la qualificazione pubblica del denaro e del bene oggetto della gestione (Corte Costituzionale sentt. n. 17/85; n. 189/84; n. 241/84; n. 102/77)*» (Corte conti SS.RR. in spec. comp. n. 32 del 2020).

Rientra nell'ambito della propria giurisdizione piena ed esclusiva nella materia di contabilità pubblica (artt. 100, 103 e 25 Cost.), l'esame dei bilanci preventivi e consuntivi degli Enti locali, volto a verificare il rispetto degli equilibri, i vincoli in materia di indebitamento e la relativa sostenibilità, la presenza di irregolarità potenzialmente idonee a determinare squilibri economico-finanziari. Oggetto del giudizio è, dunque, il "*bene pubblico*" bilancio e la sua conformità al diritto (cfr. Corte cost. sentenze n. 192 del 2012, n. 184 del 2016, n. 228 del 2017 e n. 274 del 2017; Corte conti, SS.RR. in spec. comp. n. 4/2020/EL).

**1.1.** Nell'esercizio di tale controllo, la Sezione regionale, qualora rilevi gravi irregolarità, ha il potere, in base all'articolo 148-*bis* del Tuel, di adottare pronunce di accertamento che fissano l'obbligo, per gli enti, di adottare idonei provvedimenti volti a ripristinare i necessari equilibri di bilancio. In assenza di tali interventi correttivi e ove verifichi il perdurare del pregiudizio per gli equilibri di bilancio, la Sezione può disporre il blocco della spesa dell'ente inadempiente, ovvero avviare la c.d. procedura di dissesto guidato (art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 149 del 2011). Qualora, invece, le irregolarità esaminate dalla Sezione regionale non siano tali da rendere necessario il ricorso a questi strumenti, il controllo finanziario è, comunque, funzionale a segnalare agli enti problematiche contabili, soprattutto se accompagnate da

sintomi di irregolarità o da difficoltà gestionali, al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di squilibrio idonee a pregiudicarne, in chiave prospettica, la sana gestione finanziaria.

**1.2.** L'odierno controllo - ponendosi in una prospettiva non più statica, ma dinamica, in grado di finalizzare il confronto tra fattispecie e parametro normativo all'adozione di effettive misure correttive, funzionali a garantire il rispetto complessivo degli equilibri di bilancio (*ex multis*, Corte cost. sent. n. 179 del 2007) - è volto a rappresentare non solo le gravi irregolarità eventualmente riscontrate, ma anche l'effettiva situazione finanziaria che ne discende, a vantaggio della collettività interessata e degli organi elettivi degli enti controllati, affinché questi ultimi possano responsabilmente assumere le decisioni correttive ritenute più appropriate (cfr. Corte dei conti Sez. reg. contr. Emilia-Romagna deliberazione n. 166/2022). Coerentemente, la Sezione delle autonomie ha raccomandato alle Sezioni territoriali di *"avvicinare le analisi sui documenti di bilancio all'esercizio finanziario più prossimo a quello in corso di gestione"*, al fine di consentire di *"collegare, nella migliore misura possibile, gli effetti delle pronunce delle Sezioni regionali alla formalizzazione delle decisioni di programmazione/rendicontazione/correzione di competenza dell'ente ed ampliare il concreto margine d'azione di queste ultime"* (deliberazione n. 3/SEZAUT/2019/INPR). Nella stessa ottica, più di recente, le Sezioni Riunite in sede di controllo hanno avuto modo di ribadire che: *"le relazioni, i rapporti e l'attività di controllo-monitoraggio, oltre a dover essere predisposti in tempi ravvicinati rispetto alle gestioni esaminate, debbono contenere valutazioni aggiornate, in modo da fornire una visione attualizzata delle gestioni esaminate. L'attività di controllo è intesa a pervenire a pronunce tempestive circa le irregolarità gestionali o deviazioni da obiettivi, procedure e tempi di attuazione degli interventi. In tal modo, le amministrazioni interessate sono poste in grado di assumere le iniziative necessarie a rimuovere con sollecitudine (...) le patologie presenti e di addivenire ad una rapida ed efficace utilizzazione delle risorse stanziare"* ("Programmazione dei controlli e delle analisi della Corte dei conti per l'anno 2023", approvata con deliberazione n. 43/SSRRCO/INPR/22).

**2.** Ciò posto, giova ricordare che questa Sezione ha analizzato, con deliberazione n. 395/2021/PRSE, i rendiconti 2019 e 2020, mentre, con deliberazione n. 137/2020/PRSE i rendiconti dal 2015 al 2018 oltre al riaccertamento straordinario dei residui.

**2.1.** In via preliminare, si evidenzia l'approvazione del rendiconto 2021 con atto consiliare n. 5 del 16 maggio 2022, oltre il termine prescritto del 30 aprile 2022, mentre quello inerente all'esercizio 2022 è stato approvato con atto n. 11 del 28 aprile 2023 (scadenza 30 aprile 2023).

**3.** In continuità con il percorso già intrapreso per il passato ed in conformità alla ormai consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale, anche per gli esercizi in esame il controllo ha privilegiato l'analisi degli aspetti principali della gestione, ossia: la verifica

dell'equilibrio di bilancio, la gestione finanziaria, il risultato di amministrazione, l'indebitamento, la gestione di cassa e gli organismi partecipati del Comune.

#### *Equilibrio di bilancio*

4. Un elemento fondamentale per la verifica della gestione finanziaria è rappresentato dagli equilibri di bilancio che, a norma dell'art. 193 del Tuel, devono caratterizzare la gestione annuale. Il permanere di un equilibrio stabile consente, infatti, all'ente di mantenersi, in prospettiva, in una situazione di avanzo di amministrazione e di sostenibilità dell'indebitamento (cfr. Corte conti Sez. reg. contr. Emilia-Romagna deliberazione n. 166 del 2022).

In particolare, deve essere assicurato il pareggio finanziario complessivo per la competenza, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e garantendo un fondo di cassa finale non negativo. Inoltre, le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative ai trasferimenti in conto capitale, al saldo negativo delle partite finanziarie e alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con l'esclusione dei rimborsi anticipati, non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell'entrata, ai contributi destinati al rimborso dei prestiti e all'utilizzo dell'avanzo di competenza di parte corrente e non possono avere altra forma di finanziamento, salvo le eccezioni tassativamente indicate nel principio applicato alla contabilità finanziaria necessarie a garantire elementi di flessibilità degli equilibri di bilancio al fine del rispetto del principio dell'integrità (art. 162, comma 6, del Tuel). Il d.lgs. n. 118 del 2011 definisce gli schemi ed i prospetti ai quali gli enti locali sono tenuti ad attenersi nella raffigurazione dei dati contabili: in particolare, l'allegato 10 consente di dare rappresentazione agli equilibri della gestione annuale a rendiconto.

Con riferimento ai rendiconti in esame, si ricorda che il decreto 1° agosto 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 196 del 22 agosto 2019, ha individuato i tre saldi che consentono di determinare gradualmente l'equilibrio di bilancio a consuntivo e che la Commissione ARCONET, nella riunione dell'11 dicembre 2019, ha precisato che il Risultato di competenza (W1 - considerante le entrate dei titoli 1-6 e le spese dei titoli 1-4, il Fondo Pluriennale Vincolato e l'applicazione dell'avanzo di amministrazione) e l'Equilibrio di bilancio (W2 tiene conto anche dell'importo degli stanziamenti definitivi a titolo di accantonamenti e vincoli, rilevabili dal bilancio dell'esercizio di riferimento) sono indicatori che rappresentano gli equilibri che dipendono dalla gestione del bilancio, mentre l'Equilibrio complessivo (W3), che espone le variazioni (positive o negative) che hanno registrato gli

accantonamenti dal momento della chiusura dell'esercizio a quello dell'approvazione del rendiconto, svolge la funzione di rappresentare gli effetti della gestione complessiva dell'esercizio e la relazione con il risultato di amministrazione. Pertanto, fermo restando l'obbligo di conseguire un Risultato di competenza (W1) non negativo, ai fini della verifica del rispetto degli equilibri di cui al comma 821, dell'articolo 1, della legge n. 145 del 2018, gli enti devono tendere al rispetto dell'Equilibrio di bilancio (W2), che rappresenta l'effettiva capacità dell'ente di garantire, a consuntivo, la copertura integrale degli impegni, del ripiano del disavanzo, dei vincoli di destinazione e degli accantonamenti di bilancio.

Per quanto concerne l'esercizio 2021 la situazione degli equilibri è riportata nella seguente tabella.

**Tabella n. 1 - Equilibrio complessivo.**

	Parte corrente (O)	Parte capitale (Z)	TOTALE (W= O+Z)
<b>Risultato di competenza W1 (O1 + Z1)</b>	<b>137.546,04</b>	<b>5.717,82</b>	<b>143.263,86</b>
Risorse accantonate stanziare nel bilancio d'esercizio	23.188,63	-	<b>23.188,63</b>
Risorse vincolate nel bilancio	532,55	-	<b>532,55</b>
<b>Equilibrio di bilancio W2 (O2 + Z2)</b>	<b>113.824,86</b>	<b>5.717,82</b>	<b>119.542,68</b>
Variazione accantonamenti effettuati in sede di rendiconto (-)	-	-	-
<b>Equilibrio complessivo W3 (O3 + Z3)</b>	<b>113.824,86</b>	<b>5.717,82</b>	<b>119.542,68</b>

Fonte: Elaborazione della Sezione su relazioni dell'Organo di revisione e dati estrapolati da BDAP.

L'Ente ottiene un equilibrio di parte corrente in tutte le sue componenti (O1, O2 e O3) grazie, principalmente, al differenziale positivo tra le entrate (Titoli 1, 2 e 3) con le spese (Titoli 1 e 4). La gestione di parte capitale genera un saldo positivo dei tre parametri per euro 5.717,82 mentre il saldo dell'equilibrio complessivo è pari ad euro 119.542,68.

Emerge l'utilizzo di avanzo di amministrazione per spese correnti per un importo pari ad euro 75.525,19 e per spese di investimento per euro 22.533,40.

Per quanto concerne l'esercizio 2022 la situazione degli equilibri è riportata nella seguente tabella.

**Tabella n. 2 - Equilibrio complessivo.**

	Parte corrente (O)	Parte capitale (Z)	TOTALE (W= O+Z)
<b>Risultato di competenza W1 (O1 + Z1)</b>	<b>28.013,53</b>	<b>0,00</b>	<b>28.013,53</b>
Risorse accantonate stanziare nel bilancio d'esercizio	1.000,00	0,00	1.000,00
Risorse vincolate nel bilancio	0,00	0,00	0,00
<b>Equilibrio di bilancio W2 (O2 + Z2)</b>	<b>27.013,53</b>	<b>0,00</b>	<b>27.013,53</b>
Variazione accantonamenti effettuati in sede di rendiconto (-)	6.522,75	0,00	6.522,75
<b>Equilibrio complessivo W3 (O3 + Z3)</b>	<b>20.490,78</b>	<b>0,00</b>	<b>20.490,78</b>

Fonte: Elaborazione della Sezione su relazioni dell'Organo di revisione e dati estrapolati da BDAP

Anche per l'esercizio 2022, l'Ente ottiene un equilibrio corrente in tutte e tre le componenti con il differenziale positivo tra entrate e spese.

Emerge, altresì, l'applicazione di avanzo per spese correnti per un importo pari ad euro 532,00, mentre nulla è stato applicato per spese di investimento.

La gestione di parte capitale genera un saldo pari a zero nei tre parametri Z1, Z2 e Z3 mentre il saldo dell'equilibrio complessivo è pari ad euro 20.490,78.

L'applicazione di avanzo rispetta, in entrambi gli esercizi, il limite imposto dalla legge n. 145 del 2018 (art. 1, commi 897 e 898).

### ***Risultato di amministrazione***

5. Il risultato di amministrazione - "parte integrante, anzi coefficiente necessario, della qualificazione del concetto di equilibrio dei bilanci" (Corte cost., sent. n. 247 del 2017), dovendo la disciplina della contabilità pubblica, laddove richieda anche complessi elaborati e allegati, trovare nello stesso un veicolo trasparente e univoco di rappresentazione degli equilibri nel tempo (Corte cost., sent. n. 274 del 2017) - è accertato con l'approvazione del rendiconto dell'ultimo esercizio chiuso ed è pari al fondo di cassa aumentato dei residui attivi e diminuito dei residui passivi. Tale risultato va ridotto delle risorse accertate che hanno finanziato spese impegnate con imputazione agli esercizi successivi, rappresentate dal fondo pluriennale vincolato suddiviso in spesa di parte corrente e in conto capitale (art. 186 Tuel).

L'importo finale è distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati. Nel caso in cui il risultato di amministrazione non sia sufficiente a comprendere le quote vincolate, destinate e accantonate, l'ente è in disavanzo di amministrazione (art. 187 Tuel).

Il risultato contabile di amministrazione, dunque, costituisce il dato fondamentale di sintesi dell'intera gestione finanziaria dell'Ente ed è rappresentato per gli esercizi in esame nella tabella seguente.

**Tabella n. 3 - Risultato e avanzo di amministrazione**

	2021	2022
<b>Fondo di cassa al 1° gennaio</b>	<b>312.841,33</b>	<b>1.467.175,45</b>
Riscossioni	4.720.671,40	5.884.933,53
Pagamenti	3.566.337,28	5.930.096,17
<b>Saldo di cassa al 31 dicembre</b>	<b>1.467.175,45</b>	<b>1.422.012,81</b>
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	-	-
<b>Fondo di cassa al 31 dicembre</b>	<b>1.467.175,45</b>	<b>1.422.012,81</b>
<b>Residui attivi</b>	<b>2.602.741,24</b>	<b>2.862.441,65</b>
di cui derivanti da accertamenti da tributi effettuati sulla base della stima del Dipartimento delle finanze	-	-
<b>Residui passivi</b>	<b>1.939.013,95</b>	<b>2.055.464,55</b>
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	7.636,00	5.552,30
Fondo pluriennale vincolato per spese in c/capitale	1.990.616,85	2.061.537,69
Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie		
<b>Risultato di amministrazione al 31 dicembre</b>	<b>132.649,89</b>	<b>161.899,92</b>
<b>Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre</b>		

<b>Parte accantonata</b>		
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12	111.811,46	110.334,21
Fondo anticipazioni liquidità d. l. n. 35 del 2013 e s.m. e r.	-	-
Fondo perdite società partecipate	-	-
Fondo contenzioso	2.000,00	10.000,00
Altri accantonamenti	3.074,20	4.074,20
<b>Totale parte accantonata</b>	<b>116.885,66</b>	<b>124.408,41</b>
<b>Parte vincolata</b>		
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	-	-
Vincoli derivanti da trasferimenti	532,55	
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	-	
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	-	-
Altri vincoli	-	-
<b>Totale parte vincolata</b>	<b>532,55</b>	
Parte destinata agli investimenti		
<b>Totale parte destinata agli investimenti</b>	<b>5.717,82</b>	<b>30.987,21</b>
<b>Totale parte disponibile</b>	<b>9.513,86</b>	<b>6.504,30</b>

Fonte: Elaborazione della Sezione su relazioni dell'Organo di revisione e dati estrapolati da BDAP

In primo luogo, si evidenzia che, per entrambi gli esercizi, il risultato di amministrazione è composto da una mole di residui attivi superiore ai residui passivi; in particolare nel 2022 si rileva un incremento degli stessi rispetto ai dati dell'anno 2021 (rispettivamente euro 2.602.741,24 ed euro 2.862.441,65).

In relazione al fondo pluriennale vincolato si precisa che nel 2021 esso presenta un valore pari ad euro 1.998.252,85 di cui euro 1.990.616,85 di parte capitale ed euro 7.636 di parte corrente. In merito a quest'ultimo, si rileva la mancata compilazione da parte dell'Organo di revisione della tabella 3.4 del questionario al rendiconto nella quale sono specificate le tipologie di spesa per cui è stato attivato. Al riguardo, si richiama l'Organo di revisione ad una maggiore attenzione e scrupolosità nella redazione degli atti di competenza in considerazione dell'affidamento che si pone negli stessi, nonché alla luce di quanto disposto dall'art. 240 del Tuel.

Nell'esercizio 2022 il fondo pluriennale vincolato presenta un valore pari ad euro 2.067.089,99 di cui euro 2.061.537,69 di parte capitale ed euro 5.552,30 per spese correnti. In riferimento a quest'ultimo, l'Organo di revisione nella tabella 14 del questionario al rendiconto ha specificato che lo stesso è stato costituito per "Incarichi a legali".

**5.1.** Dall'analisi del prospetto contabile "All. c) Fondo crediti di dubbia esigibilità" trasmesso alla Banca Dati Amministrazioni Pubbliche - BDAP, concernente la composizione dell'accantonamento al fondo 2021, emerge che il Comune:

– con riferimento al Titolo 1 *“Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa”*, ha accantonato a FCDE una somma (euro 17.478,94) pari all’8,44 per cento dei residui mantenuti (euro 207.046,63 di cui euro 127.774,86 relativi alla competenza ed euro 79.271,77 relativi ad esercizi precedenti). Tale accantonamento si riferisce alla Tipologia 101 *“Imposte tasse e proventi assimilati non accertati per cassa”* (totale residui di euro 197.734,57 di cui euro 79.271,77 relativi agli esercizi precedenti al 2021 ed euro 118.462,80 relativi alla competenza);

– con riferimento al Titolo 3 *“Entrate extratributarie”*, ha accantonato a FCDE una somma (euro 94.332,52) pari al 20,18 per cento dei residui mantenuti (euro 467.517,76 di cui euro 324.372,08 relativi alla competenza ed euro 143.145,68 relativi ad esercizi precedenti). Nello specifico, è stata presa in considerazione la Tipologia 100 *“Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni”* (totale residui di euro 313.001,19 di cui euro 77.693,70 relativi agli esercizi precedenti al 2021 ed euro 235.307,49 relativi alla competenza).

In riferimento al FCDE dell’esercizio 2022, dall’analisi del prospetto contabile *“All. c) Fondo crediti di dubbia esigibilità”* trasmesso alla Banca Dati Amministrazioni Pubbliche – BDAP, concernente la composizione dell’accantonamento, emerge che il Comune:

– con riferimento al Titolo 1 *“Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa”*, ha accantonato a FCDE una somma (euro 49.380,82) pari al 26,62 per cento dei residui mantenuti (euro 185.506,59 di cui euro 132.579,21 relativi alla competenza ed euro 52.927,38 relativi ad esercizi precedenti). Tale accantonamento si riferisce alla Tipologia 101 *“Imposte tasse e proventi assimilati non accertati per cassa”* (totale residui di euro 181.328,97 di cui euro 52.927,38 relativi agli esercizi precedenti al 2022 ed euro 128.401,59 relativi alla competenza);

– con riferimento al Titolo 3 *“Entrate extratributarie”*, ha accantonato a FCDE una somma (euro 60.953,39) pari al 14,41 per cento dei residui mantenuti (euro 422.968,07 di cui euro 275.586,86 relativi alla competenza ed euro 147.381,21 relativi ad esercizi precedenti). Nello specifico, è stata presa in considerazione la Tipologia 100 *“Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni”* (totale residui di euro 243.999,54 di cui euro 68.096,85 relativi agli esercizi precedenti al 2021 ed euro 175.902,69 relativi alla competenza) e la Tipologia 500 *“Rimborsi e altre entrate correnti”* (totale residui di euro 178.443,03 di cui euro 79.284,36 relativi agli esercizi precedenti al 2022 ed euro 99.158,67 relativi alla competenza).

Come è noto, il fondo crediti di dubbia esigibilità, nella contabilità armonizzata, è finalizzato a garantire che gli accertamenti di entrate per le quali non vi è certezza in merito alla integrale riscuotibilità, siano parzialmente sterilizzati al fine di evitare un incremento non sostenibile dei margini di spesa, con ciò preservando l’equilibrio di bilancio e la sana e prudente gestione;

è essenziale, dunque, farne un'applicazione estesa, limitando quanto più possibile le tipologie di entrate escluse dal calcolo.

Il FCDE accantonato nel 2022 rappresenta il 3,85 per cento (4,30 per cento nel 2021) del totale dei residui attivi mantenuti nel conto del bilancio al 31 dicembre e se si considerano solo i residui allocati nei Titoli 1 e 3 tale valore sale al 18,16 per cento (in lieve aumento rispetto al 2021 il cui valore era stato pari a 16,58).

**5.2.** In relazione al fondo perdite società partecipate si rileva che nel 2022, a fronte della perdita di euro 59.612 registrata dalla società Ambiente s.p.a., l'Ente non ha provveduto alla costituzione del relativo accantonamento, in quanto come rappresentato dall'Organo di revisione nella relazione al rendiconto, la perdita è stata ripianata attraverso l'utilizzo delle riserve.

**5.3** Circa il fondo garanzia debiti commerciali, dalle informazioni reperite nella relazione al rendiconto e nel questionario, emerge l'assenza di un accantonamento in quanto sono stati rispettati tutti i parametri stabiliti dalla legge (cfr. domanda 6.4 - sezione II del questionario al rendiconto 2021 e quesito 31 del questionario al rendiconto 2022).

Infatti, secondo il comma 862 dell'articolo 1, della legge n. 145 del 2018, *“Entro il 28 febbraio dell'esercizio in cui sono state rilevate le condizioni di cui al comma 859 riferite all'esercizio precedente, le amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato che adottano la contabilità finanziaria, anche nel corso della gestione provvisoria o esercizio provvisorio, con delibera di giunta o del consiglio di amministrazione, stanziando nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota accantonata del risultato di amministrazione, per un importo pari:*

- a) al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;*
- b) al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;*
- c) al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell'esercizio precedente;*
- d) all'1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell'esercizio precedente”.*

Si raccomanda, in chiave prospettica, di monitorare il verificarsi delle condizioni previste dalla normativa ai fini dell'eventuale costituzione dell'accantonamento al fondo di garanzia debiti commerciali.

## Residui

6. In riferimento alla gestione dei residui si illustrano nella tabella successiva i residui conservati in bilancio con la classificazione e l'anno di provenienza.

**Tabella n. 4 - Anzianità dei residui**

Residui	Esercizi Preced.	2018	2019	2020	2021	2022	Totale
Attivi Titolo I	0,00	0,00	0,00	26.077,06	26.850,32	132.579,21	185.506,59
Attivi Titolo II	4.588,25	3.097,87	0,00	6.000,00	34.775,41	39.866,80	88.328,33
Attivi Titolo III	17.658,35	5.154,79	12.566,63	55.204,90	55.938,88	275.586,86	422.110,41
Attivi Titolo IV	127.722,08	2.879,40	42.612,66	145.729,58	530.614,20	360.068,84	1.209.626,76
Attivi Titolo V	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Attivi Titolo VI	10.119,13	0,00	0,00	0,00	370.678,00	512.000,00	892.797,13
Attivi Titolo VII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Attivi Titolo IX	851,19	32.492,63	0,00	16.756,14	0,00	13.972,47	64.072,43
<b>Totale Attivi</b>	<b>160.939,00</b>	<b>43.624,69</b>	<b>55.179,29</b>	<b>249.767,68</b>	<b>1.018.856,81</b>	<b>1.334.074,18</b>	<b>2.862.441,65</b>
Passivi Titolo I	14.602,38	1.000,00	9.098,09	17.982,58	55.606,31	364.710,16	462.999,52
Passivi Titolo II	138.226,19	0,00	566,67	63.003,49	214.702,73	845.896,77	1.262.395,85
Passivi Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivi Titolo IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivi Titolo V	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivi Titolo VII	261.730,99	19.501,13	25.843,83	9.372,27	0,00	13.620,96	330.069,18
<b>Totale Passivi</b>	<b>414.559,56</b>	<b>20.501,13</b>	<b>35.508,59</b>	<b>90.358,34</b>	<b>270.309,04</b>	<b>1.224.227,89</b>	<b>2.055.464,55</b>

Fonte: Relazione sulla gestione esercizio 2022

A chiusura dell'esercizio 2022, dopo l'operazione di riaccertamento ordinario al 31 dicembre 2021, la gestione mostra un totale di residui attivi pari ad euro 2.862.441,65 (in aumento rispetto al precedente esercizio il cui valore era pari ad euro 2.602.741,24) ed un totale di residui passivi pari ad euro 2.055.464,55 (anche questi ultimi in aumento rispetto al precedente esercizio il cui valore era stato pari ad euro 1.939.013,95). I residui attivi prodotti dalla competenza 2022, pari ad euro 1.334.074,18, presentano una quota di formazione del 21,41 per cento (in riduzione rispetto al precedente esercizio che registrava un valore pari a 30,22), mentre i residui passivi prodotti dalla competenza, pari ad euro 1.224.227,89, mostrano una quota di formazione pari al 19,96 per cento (in riduzione rispetto al precedente esercizio che registrava un valore pari a 28,86). I residui attivi degli esercizi precedenti al 2022 pari, come detto, ad euro 2.602.741,24, presentano una misura di smaltimento del 38 per cento (valore in linea con il precedente esercizio) mentre i residui passivi, pari ad euro 1.939.013,95, mostrano una misura di smaltimento del 52,63 per cento (dato in aumento rispetto al 2021 che registrava un valore del 41 per cento).

Dall'analisi dell'andamento della riscossione in conto residui nell'ultimo quinquennio relativamente alle principali entrate risultano quote di riscossione molto ridotte con riferimento all'IMU/TASI (che nel 2021 presenta una quota pari al 23,04 per cento in netto miglioramento nel successivo esercizio con un valore pari al 97,23 per cento) ed alla TARSU/TIA/TARI/TARES (relativamente al solo esercizio 2022 con una quota pari al 53,8 per cento).

Al riguardo si raccomanda di implementare azioni volte alla riscossione dei crediti pregressi verificandone l'esigibilità.

Le modalità di riscossione delle principali entrate proprie dell'Ente, con riferimento agli esercizi in esame, sono rappresentate nella seguente tabella.

**Tabella n. 5 -Riscossione delle principali entrate proprie**

Voci	Modalità volontaria	Modalità coattiva
IMU/TASI	Soggetto iscritto all'albo di cui all'art. 53, d.lgs. n. 446/1997 (art. 52, co. 5, lett. b), n. 1, d.lgs. n. 446/1997)	Soggetto iscritto all'albo di cui all'art. 53, d.lgs. n. 446/1997 (art. 52, co. 5, lett. b), n. 1, d.lgs. n. 446/1997)
TARSU/TIA/TARI/TARES	Soggetto iscritto all'albo di cui all'art. 53, d.lgs. n. 446/1997 (art. 52, co. 5, lett. b), n. 1, d.lgs. n. 446/1997)	Soggetto iscritto all'albo di cui all'art. 53, d.lgs. n. 446/1997 (art. 52, co. 5, lett. b), n. 1, d.lgs. n. 446/1997)
Sanzioni per violazioni codice della strada	Gestione diretta	Soggetto iscritto all'albo di cui all'art. 53, d.lgs. n. 446/1997 (art. 52, co. 5, lett. b), n. 1, d.lgs. n. 446/1997)
Fitti attivi e canoni patrimoniali	Gestione diretta	Soggetto iscritto all'albo di cui all'art. 53, d.lgs. n. 446/1997 (art. 52, co. 5, lett. b), n. 1, d.lgs. n. 446/1997)
Proventi acquedotto	Soggetto iscritto all'albo di cui all'art. 53, d.lgs. n. 446/1997 (art. 52, co. 5, lett. b), n. 1, d.lgs. n. 446/1997)	Soggetto iscritto all'albo di cui all'art. 53, d.lgs. n. 446/1997 (art. 52, co. 5, lett. b), n. 1, d.lgs. n. 446/1997)
Proventi canoni depurazione	Soggetto iscritto all'albo di cui all'art. 53, d.lgs. n. 446/1997 (art. 52, co. 5, lett. b), n. 1, d.lgs. n. 446/1997)	Soggetto iscritto all'albo di cui all'art. 53, d.lgs. n. 446/1997 (art. 52, co. 5, lett. b), n. 1, d.lgs. n. 446/1997)

Fonte: Questionari al rendiconto 2021 -2022

L'Organo di revisione ha specificato, nel questionario al rendiconto 2021, che l'Ente non ha provveduto, secondo le modalità definite dal d.m. 14 luglio 2021, al riaccertamento straordinario dei residui di cui all'art. 4, comma 4, del d.l. 22 marzo 2021, n. 41 (convertito dalla legge 21 maggio 2021, n. 69) in tema di annullamento automatico dei debiti tributari, d'importo residuo fino ad euro 5.000, risultanti da carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, poiché: *"L'ente aveva già precedentemente eliminato nei riaccertamenti ordinari dei residui precedenti i crediti d'importo residuo fino ad euro 5.000, risultanti da carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1/1/2000 al 31/12/2010"*.

### **Gestione di cassa**

7. In riferimento alla gestione della liquidità il Comune presenta un fondo cassa finale sempre positivo e procede altresì alla costituzione della cassa vincolata come di seguito indicato.

**Tabella 6 - Gestione della liquidità 2021 - 2022**

	2020	2021	2022
Fondo cassa complessivo al 31.12	€ 312.841,33	€ 1.467.175,45	€ 1.422.012,81
di cui cassa vincolata (1)	€ -	€ 865.158,15	€ 1.365.083,22

Fonte: Elaborazione della Sezione su dati BDAP e Relazione dell'Organo di revisione

L'Ente non risulta aver fatto ricorso né ad anticipazione di tesoreria né all'istituto dell'anticipazione di liquidità di cui al d. l. n. 35 del 2013 e s.m.i.

7.2. Nel biennio in esame, l'indicatore di tempestività dei pagamenti, calcolato ai sensi dell'articolo 9 del d.p.c.m. 22 settembre 2014, ha fatto registrare i seguenti valori:

- esercizio 2021: 24 giorni;
- esercizio 2022: meno 4 giorni.

Nella sezione "Amministrazione trasparente" viene indicato, altresì, l'ammontare dei debiti al 31 dicembre di ciascun anno, da calcolare e pubblicare ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013.

### ***Organismi partecipati***

8. Si osserva che l'Ente ha adottato per entrambi gli esercizi le delibere di ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche (rispettivamente delibera di Consiglio comunale n. 35 del 29 dicembre 2021, relativa alla ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche al 31 dicembre 2020 e delibera di Consiglio comunale n. 31 del 28 dicembre 2022, relativa alla ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche al 31 dicembre 2021) ex art. 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016, come modificato dal decreto legislativo n. 100 del 2017, provvedendo, altresì, all'obbligo di comunicazione nei confronti di questa Sezione.

Le partecipazioni detenute, da ultimo, alla data del 31 dicembre 2021 sono le seguenti:

#### Dirette

- A.C.A. *in house providing* con una quota di partecipazione del 1,45 per cento;
- Ambiente s.p.a. con una quota di partecipazione dello 0,034 per cento;
- GAL Terre pescaresi s.c.a.r.l. con una quota di partecipazione dello 0,05 per cento;
- Pescara Innova s.r.l. in liquidazione, con una quota di partecipazione del 1,00 per cento;

#### Indirette

- Ecologica s.r.l. in liquidazione, per il tramite di Ambiente s.p.a., con una quota di partecipazione del 0,017 per cento;
- Risorse Idriche s.r.l. in liquidazione, per il tramite di A.C.A. s.p.a., con una quota di partecipazione dell'1,45 per cento;
- Hydrowatt s.p.a., per il tramite di A.C.A. s.p.a., con una quota di partecipazione dello 0,58 per cento;

Fermo restando la messa in liquidazione della società Ecologica s.r.l., con la suddetta deliberazione si conferma, altresì, l'alienazione delle partecipazioni in Pescara Innova s.r.l. e Risorse Idriche s.r.l., mentre per le altre quote viene confermato il mantenimento.

In merito alle dismissioni *in itinere*, questa Sezione sottolinea la necessità che i processi di alienazione delle partecipazioni o di liquidazione delle società vengano definiti e ultimati in modo efficace, evitando che gli stessi si protraggano oltre i tempi necessari, con conseguente aggravio dei costi.

L'Organo di revisione, nei questionari ai rendiconti 2021-2022, in merito ai prospetti dimostrativi per la rilevazione dei debiti e crediti reciproci tra l'Ente e gli organismi partecipati, di cui all'articolo 11, comma 6, lett. j, del decreto legislativo n. 118 del 2011, ha

comunicato che gli stessi hanno avuto ad oggetto la totalità delle partecipazioni e che la nota informativa allegata al rendiconto risulta corredata dalla doppia asseverazione da parte dei rispettivi organi di controllo, così come rimarcato e richiesto dalla Sezione delle Autonomie con deliberazione SEZAUT/2/2016/QMIG.

Non risultano, altresì, presenti casi di mancata conciliazione dei rapporti creditori e debitori tra l'Ente e gli organismi partecipati.

#### ***Debiti fuori bilancio***

9. Nell'esercizio 2021 l'Ente ha riconosciuto un debito fuori bilancio di euro 62.225,00 (lettera e) acquisizione beni e servizi senza impegno di spesa) di cui euro 29.011,60 di parte corrente ed euro 33.513,40 in conto capitale.

Al finanziamento del suddetto debito si è provveduto con avanzo di amministrazione per euro 51.454,00 e con oneri provenienti dal rilascio di permessi a costruire per euro 10.980.

Nell'esercizio 2022, come rappresentato nella relazione al rendiconto, si prende atto che l'Ente non ha riconosciuto alcun debito fuori bilancio.

#### ***Ulteriori profili di esame***

10. Dall'analisi congiunta del questionario e della relazione dell'Organo di revisione emerge, altresì, quanto segue.

10.1. L'Ente ha provveduto alla trasmissione dell'elenco delle spese di rappresentanza sostenute negli esercizi in esame, ai sensi dell'articolo 16, comma 26, del decreto-legge n. 138 del 2011.

10.2. I dati relativi ai parametri deficitari, estrapolati da BDAP, mostrano che l'Ente ha rispettato per tutti i limiti stabiliti dalla legge.

#### ***Andamenti della gestione attuale e possibili fattori di criticità/squilibrio***

11. Considerato che, come messo in evidenza anche dalla Sezione delle Autonomie, i dati di cassa risultano quelli più idonei per il monitoraggio dell'andamento della gestione finanziaria attuale (cfr. Programmazione dei controlli 2021, approvata con deliberazione n. 20/SEZAUT/2020/INPR) e che l'eventuale adozione di provvedimenti recanti misure correttive non può prescindere dall'analisi dell'"attuale situazione finanziaria, patrimoniale ed economica dell'ente locale" (SS.RR. in spec. comp. n. 4/2020), il Magistrato istruttore ha ritenuto opportuno verificare la riconciliazione del saldo di cassa fra le poste presenti in contabilità e quelle delle banche dati disponibili, alla data del 31 dicembre 2022, nonché l'eventuale ricorso allo strumento dell'anticipazione di tesoreria.

Dalla consultazione della banca dati SIOPE, in data 19 ottobre 2023, relativa ai dati al 31 dicembre 2022, emerge che:

- l'Ente non ha usufruito, per gli esercizi in esame e fino al primo semestre 2023, dell'anticipazione di tesoreria;
- gli incassi aumentano da euro 4.720.671,40 del 2021 ad euro 5.884.933,53 del 2022; incremento dovuto, in particolare, ai codici Siope 9.01.99.06.001 "*Destinazione incassi vincolati a spese correnti ai sensi dell'art. 195 del TUEL*" e 9.01.99.06.002 "*Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL*" che passano da zero ad euro 954.531,66;
- i pagamenti passano da euro 3.566.337,28 del 2021 ad euro 5.930.096,17 del 2022; anche in questo caso l'incremento è riconducibile, in parte, ai codici Siope per utilizzo di incassi vincolati 7.01.99.06.001 "*Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL*" che passa da zero ad euro 945.990,45 e 7.01.99.06.002 "*Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del Tuel*" che passa da zero ad euro 963.072,87;
- dall'analisi del prospetto "*disponibilità liquide*" al 31 dicembre 2022 a seguito dell'incasso di reversali per euro 5.884.933,53 e al pagamento di mandati per euro 5.930.096,17, il fondo cassa risulta pari ad euro 1.422.012,81 in riduzione rispetto al valore al 1° gennaio 2022 (1.467.175,45);
- dall'analisi della stampa "*disponibilità liquide*" il fondo di cassa al 30 giugno 2023, a seguito dell'incasso di reversali per euro 3.179.105,96 e al pagamento di mandati per euro 3.760.828,73, risulta pari ad euro 840.290,04.

La riscontrata riduzione della disponibilità liquida potrebbe essere la motivazione per la quale l'Ente ha fatto ricorso all'utilizzo della cassa vincolata, con contabilizzazione, comunque, conforme al disposto del relativo principio contabile.

#### **P.Q.M.**

La Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo

#### **ACCERTA**

le criticità o le irregolarità di cui in parte motiva e, per l'effetto l'Ente è tenuto a:

- porre in essere azioni volte alla congrua quantificazione dei fondi, in particolare del Fondo crediti di dubbia esigibilità, la cui adeguata quantificazione è strumentale al mantenimento dell'equilibrio finanziario;
- garantire il mantenimento dei parametri di una sana e corretta gestione finanziaria e contabile, al fine di salvaguardare, anche per gli esercizi successivi, il rispetto dei necessari equilibri di bilancio e dei vincoli posti a salvaguardia delle esigenze di coordinamento della finanza pubblica;
- favorire il potenziamento delle fasi di riscossione, in particolare di quella coattiva,

verificando l'esigibilità dei crediti pregressi;

- rispettare, in chiave prospettica, le disposizioni previste dall'art. 195 del Tuel per l'utilizzo di incassi vincolati.

L'Organo di revisione è tenuto a vigilare sulla attuazione delle azioni correttive che l'Ente potrà in essere.

#### **DISPONE**

che, a cura della Segreteria, copia della presente deliberazione sia comunicata al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale e all'Organo di revisione del Comune di San Valentino in Abruzzo Citeriore (PE).

Si richiama l'obbligo di pubblicazione della presente deliberazione sul sito internet dell'Amministrazione comunale ai sensi dell'articolo 31 del d.lgs. n. 33 del 2013, come sostituito dall'articolo 27, comma 1, del d.lgs. n. 97 del 2016.

Così deliberato nella Camera di consiglio dell' 8 novembre 2023.

Il Relatore

Giovanni GUIDA

*f.to digitalmente*

Il Presidente

Stefano SIRAGUSA

*f.to digitalmente*

Depositata in Segreteria il 13 novembre 2023

Il Funzionario preposto al Servizio di supporto

Carla LOMARCO